

Esenzione IMU «a tappe» per gli enti non commerciali

La ris. 1/DF chiarisce che quest'anno il pagamento dipende dai requisiti del DM 200/2012, mentre dal 2013 conterà anche il rapporto proporzionale

Mentre il saldo **IMU** 2012 incalza, taluni aspetti della disciplina del nuovo tributo presentano ancora sensibili margini di incertezza.

Tra le aree tematiche afflitte dai maggiori dubbi interpretativi, quella afferente l'**esenzione** accordata in favore degli **enti non commerciali** dall'art. 7, comma 1, lett. i) del DLgs. 504/92 pare tra le più sfortunate. Non sorprende quindi che la ris. Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 dicembre 2012 n. 1/DF, pubblicata ieri, intervenga a fare chiarezza su alcuni aspetti della materia.

Si ricorda che, ai sensi della disposizione richiamata, già introdotta ai fini dell'ICI e valevole anche rispetto all'IMU in virtù del richiamo operato dall'art. 9, comma 8 del DLgs. 23/2012, vanno **esenti** dal tributo comunale "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 [ora art. 73], comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati **esclusivamente** allo svolgimento con **modalità non commerciali** di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222".

Rispetto al passato (disciplina ICI), la continuità è stata rotta dall'art. 91-*bis* del DL 1/2012, conv. L. 27/2012, che ha profondamente innovato il quadro applicativo dell'esenzione.

Alcune novità sono tuttavia destinate a produrre effetto solo **dal 1° gennaio 2013**. Si tratta della disciplina introdotta dall'art. 91-*bis*, commi 2 e 3 del DL 1/2012, conv. L. 27/2012, e del relativo complemento regolamentare, insito nell'art. 5 del DM 200/2012, che consentiranno di **estendere** l'esenzione anche alle unità immobiliari ad **utilizzo mista** (istituzionale e commerciale), seppure pro quota, secondo determinati rapporti di **proporzionalità** basati su spazio occupato dall'attività istituzionale, numero dei soggetti (utenti) suoi destinatari, numero di giorni nell'anno per cui si protrae l'utilizzo. E ciò – si osservi – malgrado nella norma istitutiva

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS
MAURO O. ANDRETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio
Finanza Aziendale & Agevolata
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Anatocismo
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese
Advisoring in operazioni di PPP

dell'esenzione sopravviva intonso il riferimento alla destinazione esclusiva dell'immobile alle attività non profit.

Di maggiore e più pressante attualità appare piuttosto la novella riguardante le **modalità di svolgimento** delle attività non profit. Al riguardo, l'art. 91-*bis* del DL 1/2012, da un lato (comma 1) ha abrogato la norma interpretativa contenuta nell'art. 7, comma 2-*bis* del DL n. 203/2005, conv. L. n. 248/2005, che, con approccio esegetico "largheggiante", riconosceva l'esenzione a condizione che le attività svolte nell'immobile non avessero esclusivamente natura commerciale, dall'altro ha inserito l'inciso "con modalità non commerciali" nella norma istitutiva dell'esenzione.

Il DM 19 novembre 2012 n. 200 (artt. 3 e 4) ha definito i **requisiti** necessari per qualificare le attività non profit come svolte con modalità non commerciali, ravvisandone alcuni (art. 3) validi per la **generalità** degli ENC ed afferenti il contenuto minimo dello statuto di questi ultimi, ed altri (art. 4) **di settore**, differenziati in funzione della tipologia di attività non profit svolta dall'ente. Quanto ai primi, è stabilito che, ai fini dell'esenzione, lo **statuto** dell'ente debba prevedere: il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione a soci, amministratori, ecc.; l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili o avanzi di gestione per il perseguimento dello scopo istituzionale; l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento, in favore di altro ente che svolga un'analogha attività istituzionale.

Fonte FF 6 Dic 2012